II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 2004

che modifica la decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

(2004/240/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio dispone che le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2) Il Consiglio ha adottato, con i regolamenti (CE, Euratom) n. 2148/2003, del 5 dicembre 2003, che rettifica a decorrere dal 1º luglio 2002, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee [1], e (CE, Euratom) n. 2182/2003 dell'8 dicembre 2003, che adegua a decorrere dal 1º gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni [2], un adeguamento rispettivamente del 3,4 % e dell'1 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 15 della decisione 2003/479/CE è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera. Se la distanza tra il luogo di residenza e la sede di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità ammonta a 27,96 EUR. Se tale distanza è superiore a 150 km, l'indennità ammonta a 111,83 EUR.»

2) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, né da parte dell'SGC, né da parte del datore di lavoro, gli sarà corrisposta un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (in km)	Importo in EUR
0-150	0
> 150	71,89
> 300	127,80
> 500	207,68
> 800	335,48
> 1 300	527,18
> 2 000	631,03

La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza.»

[1] GU L 323 del 10.12.2003, pag. 1.
[2] GU L 327 del 16.12.2003, pag. 3.

3) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4. Agli END che, nel corso dei tre anni conclusisi sei mesi prima dell'inizio del distacco, risiedevano abitualmente o esercitavano la propria attività professionale principale in un luogo situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di distacco, è corrisposta un'indennità di soggiorno giornaliera di 27,96 EUR. Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello delle sede di distacco o per un'organizzazione internazionale non vengono prese in considerazione.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. AHERN